

PROVVEDIMENTO URGENTE IN DIRAMAZIONE




*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
GIURIDICI E LEGISLATIVI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAGL 0009635 P-
del 05/10/2020



29693755

52643/10.7.1

Roma 5 OTT. 2020

A TUTTI I CAPI
UFFICIO LEGISLATIVO
LORO SEDI

Al Ragioniere Generale dello Stato
R O M A

OGGETTO: schema di decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento e di contrasto all'utilizzo distorto del web

(PRESIDENZA - INTERNO)

Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 10 novembre 1993, si trasmette lo schema del provvedimento in oggetto, da sottoporre al Consiglio dei ministri.

d'ordine del

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento e di contrasto all'utilizzo distorto del web.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di immigrazione, nel rispetto dei principi costituzionali e internazionali vigenti in materia;

Ravvisata, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di modificare alcune norme in materia di riconoscimento della protezione internazionale e della protezione complementare e di riarticolare il sistema di prima assistenza e di accoglienza dei richiedenti ed i titolari di protezione internazionale, per i beneficiari di protezione complementare e per minori stranieri non accompagnati;

Ravvisata la straordinaria necessità e urgenza di introdurre norme in materia di iscrizione anagrafica dello straniero e di cittadinanza;

Ritenuta inoltre la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale;

Considerata, inoltre, la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare la capacità preventiva delle misure di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento nell'attuale quadro delle attività di prevenzione in materia di tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di implementare le misure di prevenzione e contrasto al traffico di stupefacenti via *internet*;

Visto il codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, recante attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015 n.142, recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;

Visto il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge 1° dicembre 2018, n. 132, recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”;

Visto il decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con legge 8 agosto 2019, n. 77, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’interno, di concerto

EMANA
il seguente decreto-legge

ART. 1

(Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all’articolo 5, comma 6, dopo le parole “*Stati contraenti*” sono inserite le seguenti “*fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.*”;
- b) all’articolo 6, dopo il comma 1, è inserito il seguente: “*1-bis) Sono convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi di soggiorno:*
 - a) *permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;*
 - b) *permesso di soggiorno per calamità, di cui all’articolo 20-bis;*
 - c) *permesso di soggiorno per residenza elettiva, di cui all’articolo 11, lettera c-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;*
 - d) *permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta asilo;*
 - e) *permesso di soggiorno per attività sportiva, di cui all’articolo 27, comma 1, lettera p);*
 - f) *permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico, di cui all’articolo 27, comma 1, lettere m), n) ed o);*
 - g) *permesso di soggiorno per motivi religiosi, di cui all’articolo 5, comma 2;*
 - h) *permesso di soggiorno per assistenza minori, di cui all’articolo 31, comma 3;*
- c) all’articolo 11, il comma 1-ter è soppresso;
- d) all’articolo 12, i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater sono soppressi;

e) all'articolo 19:

- 1) il comma 1.1 è sostituito dal seguente: *“1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.”*
- 2) dopo il comma 1.1 è aggiunto il seguente: *“1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1. del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, la Commissione Territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel casi in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.*
- 3) al comma 2, lett. d-bis), al primo periodo, le parole. *“condizioni di salute di particolare gravità”* sono sostituite con le seguenti: *“gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie”*;

f) all'articolo 20-bis:

- 1) al comma 1, le parole: *“contingente ed eccezionale”* sono sostituite con la seguente: *“grave”*;
- 2) al comma 2, le parole: *“per un periodo ulteriore di sei mesi”* sono eliminate, la parola: *“eccezionale”* è sostituita con la seguente: *“grave”* e dopo le parole *“attività lavorativa”* le parole *“, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro”* sono eliminate;

g) all'articolo 27-ter, comma 9-bis, le parole da: *“In presenza dei requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), e fermo restando il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, lo”* sono sostituite dalla seguente: *“Lo”*;

h) all'articolo 32, comma 1-bis, sono aggiunti, infine i seguenti periodi: *“Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.”*.

- i) all'articolo 36, il comma 3 è così sostituito: “3. *Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico, è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate e consente lo svolgimento di attività lavorativa.*”.
2. *Fermo restando quanto previsto dall'art. 83, R.D. 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni e integrazioni, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera g), della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri può limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale. Non trovano comunque applicazione le disposizioni del presente comma nell'ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e soccorso in mare, emesse in base agli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare nonché dello statuto dei rifugiati fermo restando quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione della nazioni unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria. Nei casi di inosservanza del divieto o del limite di navigazione stabilito al periodo precedente, si applica l'art.1102 del R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e la multa è da euro 10.000 ad euro 50.000.”;*

ART.2

(Disposizioni in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:
- “ *Art. 28 (Esame prioritario) 1. Il presidente della Commissione territoriale, previo esame preliminare delle domande, determina i casi di trattazione prioritaria, secondo i criteri enumerati al comma 2, e quelli per i quali applicare la procedura accelerata, ai sensi dell'articolo 28-bis. La Commissione territoriale informa il richiedente delle determinazioni procedurali assunte ai sensi del periodo precedente, all'avvio del colloquio personale di cui all'articolo 12.*
2. *La domanda è esaminata in via prioritaria, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, quando:*
- a) *ad una prima valutazione, e' verosimilmente fondata;*
- b) *e' presentata da un richiedente appartenente a categorie di persone vulnerabili, in particolare da un minore non accompagnato, ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari;*
- c) *e' esaminata ai sensi dell'articolo 12, comma 2-bis.”;*

b) l'articolo 28-bis è sostituito dal seguente:

“Art. 28-bis (Procedure accelerate) 1. La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la decisione entro cinque giorni nei casi di:

a) domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b);

b) domanda presentata da richiedente sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero e' stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, previa audizione del richiedente;

2. La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione e decide entro i successivi due giorni, nei seguenti casi:

a) richiedente per il quale e' stato disposto il trattenimento nelle strutture di cui all'art. 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. b);

b) domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli. In tali casi la procedura puo' essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito.

c) richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura, ai sensi dell'articolo 2-bis;

d) domanda manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 28-ter;

e) richiedente che presenti la domanda, dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.

3. Lo Stato italiano puo' dichiararsi competente all'esame delle domande di cui al comma 2, lettera a), ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013

4. Ai fini di cui al comma 2, lett. b), le zone di frontiera o di transito sono individuate con decreto del Ministro dell'interno. Con il medesimo decreto possono essere istituite fino a cinque ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali di cui all'articolo 4, comma 2, per l'esame delle domande di cui al suddetto comma.

5. I termini di cui al presente articolo possono essere superati ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, fatti salvi i termini massimi previsti dall'articolo 27, commi 3 e 3-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera b) ed al comma 2, lettera a), i termini di cui all'articolo 27, commi 3 e 3-bis, sono ridotti ad un terzo.

6. *Le procedure di cui al presente articolo non si applicano ai minori non accompagnati.*”;

c) all'articolo 28-ter, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. *Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano ai richiedenti portatori di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.*”;

d) l'articolo 29-bis è sostituito dal seguente:

“Art.29-bis (Domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento) 1. Se lo straniero presenta una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale, la domanda è trasmessa con immediatezza al Presidente della Commissione territoriale competente che procede all'esame preliminare entro tre giorni e contestualmente ne dichiara l'inammissibilità ove non siano stati adottati nuovi elementi, ai sensi dell'art.29, comma 1, lett.b)”;

e) all'articolo 32:

1) il comma 1-bis è soppresso;

2) al comma 3, primo periodo, la parola “*annuale*” è sostituita con la parola: “*biennale*”;

3) al comma 3, secondo periodo, le parole: “*ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro*” sono sostituite dalle seguenti: “*, fatto salvo quanto previsto in ordine alla convertibilità dall'articolo 6, comma 1-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.*”;

4) dopo il comma 3, è inserito il seguente: “*3.1. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ivi previsto.*”;

5) dopo il comma 3.1, è inserito il seguente: “*3.2. Nei casi in cui la domanda di protezione internazionale non è accolta e nel corso del procedimento emergono i presupposti di cui all'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale ne informa il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competente, per l'eventuale attivazione delle misure di assistenza in favore del minore.*”;

f) all'articolo 35-bis:

1) al comma 2, quarto periodo, le parole “*comma 2*” sono sostituite dalle parole “*commi 1 e 2*”;

2) al comma 3, alla lettera d), le parole “*commi 1-ter e 2, lettera c)*” sono sostituite dalle seguenti “*comma 2, lettere c) ed e)*”;

3) al comma 3, dopo la lettera d) è aggiunta la lettera “*d-bis) avverso il provvedimento relativo alla domanda di cui all'articolo 28-bis, comma 1, lettera b)*”;

4) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: “*Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c), d) e d-bis), l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può tuttavia essere sospesa, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni e assunte, ove occorra, sommarie informazioni, con decreto motivato, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13*

aprile 2017, n. 46 e pronunciato entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione della controparte.“;

- 5) il comma 5 è sostituito dal seguente: *“La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 4 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara inammissibile, per la seconda volta, la domanda di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), ovvero dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 29-bis.”.*

ART. 3

(Disposizioni in materia di trattenimento e modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 10-ter, comma 3, è inserito in fine il seguente periodo: *“Lo straniero è tempestivamente informato dei diritti e delle facoltà derivanti dal procedimento di convalida del decreto di trattenimento in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.”;*
 - b) all'articolo 13, al comma 5-bis, dopo il dodicesimo periodo, è aggiunto il seguente: *“Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2.”;*
 - c) all'articolo 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: *“A tal fine effettua richiesta di assegnazione del posto alla Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 35, della legge 30 luglio 2002, n. 189.”;*
 - 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: *“1.1. Il trattenimento dello straniero di cui non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione o il respingimento alla frontiera è disposto con priorità per coloro che siano considerati una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica o che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati di cui all'articolo 4, comma 3, terzo periodo e all'articolo 5, comma 5-bis, nonché per coloro che siano cittadini di Paesi terzi con i quali sono vigenti accordi di cooperazione o altre intese in materia di rimpatrio, o che provengano da essi.”;*
 - 3) al comma 5:
 - a) al quinto periodo le parole *“centottanta giorni”* sono sostituite dalle seguenti: *“novanta giorni ed è prorogabile per altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri.”;*
 - b) al sesto periodo la parola *“centottanta”* è sostituita dalla seguente: *“novanta”* e dopo le parole: *“trenta giorni”*, sono inserite le seguenti: *“prorogabile per altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri.”.*
2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) l'articolo 5-bis è sostituito dal seguente :

“ Art. 5-bis (Iscrizione anagrafica). 1. Il richiedente protezione internazionale, a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3, è iscritto nell'anagrafe della popolazione residente, a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

2. Per i richiedenti ospitati nei centri di cui agli articoli 9 e 11, l'iscrizione anagrafica è effettuata ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. E' fatto obbligo al responsabile di dare comunicazione delle variazioni della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.

3. La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato.

4. Ai richiedenti protezione internazionale che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica, è rilasciata, sulla base delle norme vigenti, una carta d'identità, di validità limitata al territorio nazionale e della durata di tre anni.”;

b) all'articolo 6, comma 2:

1) alla lettera a), dopo le parole: “legge 14 febbraio 1970, n. 95”, sono inserite le seguenti: “o nelle condizioni di cui agli articoli 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251”;

2) dopo la lettera a) è inserita la seguente: a-bis) si trova nelle condizioni di cui all'articolo 29-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”;

3) alla lettera c), le parole: “attività illecite;” sono sostituite dalle seguenti: “ ovvero per i reati previsti dagli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251”;

c) all'articolo 6:

1) al comma 3-bis, le parole: “centottanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “novanta giorni prorogabili per altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri.”;

2) al comma 6, primo periodo, le parole “commi 1 e 3” sono sostituite dalle seguenti: “commi 1 e 2”;

3. All'art. 14, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Lo straniero è trattenuto nel centro, presso cui sono assicurati adeguati standard igienico-sanitari e abitativi, con modalità tali da assicurare la necessaria informazione relativa al suo status, l'assistenza e il pieno rispetto della sua dignità, secondo quanto disposto dall'art. 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno. “.

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2-bis) Lo straniero trattenuto può rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.”.

4. All'articolo 7, decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10, al comma 5, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: "*f-bis) formula specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata, se accerta la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti dai soggetti trattenuti nelle strutture di cui alla lettera e). L'amministrazione interessata, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni;*".

ART. 4

(Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) l'articolo 8 è sostituito dal seguente: "*Art. 8 (Sistema di accoglienza) 1. Il sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale si basa sulla leale collaborazione tra i livelli di governo interessati, secondo le forme di coordinamento nazionale e regionale previste dall'articolo 16.*
2. Le funzioni di prima assistenza sono assicurate nei centri di cui agli articoli 9 e 11, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per le procedure di soccorso e di identificazione dei cittadini stranieri irregolarmente giunti nel territorio nazionale.
3. L'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è assicurata, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. "";
 - b) all'articolo 9:
 - 1) al comma 1, in fine, dopo le parole: "*dell'articolo 16*" sono inserite le seguenti: "*, che tengono conto, ai fini della migliore gestione, delle esigenze di contenimento della capienza massima*";
 - 2) dopo il comma 4, è inserito il seguente: "*4-bis. Espletati gli adempimenti di cui al comma 4, il richiedente è trasferito, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3. Il richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17, sulla base delle specifiche esigenze di vulnerabilità, è trasferito nelle strutture di cui al primo periodo in via prioritaria*";
 - c) all'articolo 10, il comma 1, è così sostituito: "*1. Nei centri di cui all'articolo 9, comma 1 e nelle strutture di cui all'articolo 11, devono essere assicurati adeguati standard igienico-sanitari ed abitativi, secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni. Sono altresì erogati, anche con modalità di organizzazione su base territoriale, oltre alle prestazioni di accoglienza materiale, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio, secondo le disposizioni analitiche contenute nel capitolato di gara di cui all'articolo 12. Sono inoltre assicurati il rispetto della sfera privata, comprese le differenze di*

genere, delle esigenze connesse all'età, la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti, l'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado, l'apprestamento delle misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze ai sensi dell'articolo 17. Sono adottate misure idonee a prevenire ogni forma di violenza, anche di genere, e a garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti e del personale che opera presso i centri.”;

- d) all'articolo 11, comma 3, le parole “*nei centri di cui all'articolo 9*” sono sostituite dalle seguenti: “*nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Il trasferimento del richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17 è effettuato in via prioritaria*”;
- e) all'articolo 22-bis, al comma 3, dopo la parola: “*coinvolgimento*” sono inserite le seguenti parole: “*dei richiedenti protezione internazionale e*”;
2. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) la rubrica dell'articolo è così sostituita: “*(Sistema di accoglienza e integrazione)*”;
- b) il comma 1 è sostituito dai seguenti: “*1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi, nei limiti dei posti disponibili, anche i richiedenti protezione internazionale e, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, i titolari dei permessi di soggiorno per :*
- a) *protezione speciale, di cui agli articoli 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16, decreto legislativo-19 novembre 2007, n. 251, per cure mediche, di cui all' articolo 19, comma 2, lettera d-bis) del decreto legislativo n. 286 del 1998;*
- b) *protezione sociale, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;*
- c) *violenza domestica, di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;*
- d) *calamità, di cui all'articolo 20-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;*
- e) *particolare sfruttamento lavorativo, di cui all'articolo 22, comma 12-quater del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;*
- f) *atti di particolare valore civile, di cui all'articolo 42-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;*
- g) *casi speciali, di cui all'articolo 1, comma 9, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 come convertito dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132.*

1-bis. Possono essere altresì accolti, nell'ambito dei servizi di cui al precedente periodo, gli stranieri affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47."

- c) dopo il comma 2, è inserito il seguente: *"2-bis) Nell'ambito dei progetti di cui al comma 2, sono previsti: a) servizi di primo livello, cui accedono i richiedenti protezione internazionale, tra i quali si comprendono, oltre alle prestazioni di accoglienza materiale, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio; b) servizi di secondo livello, finalizzati all'integrazione, tra cui si comprendono, oltre quelli previsti al primo livello, l'orientamento al lavoro e la formazione professionale, cui accedono le ulteriori categorie di beneficiari, di cui al comma 1. "*;

3. La definizione di *"Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati"*, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovunque presenti, in disposizioni di legge o di regolamento, si intendono sostituite dalla seguente: *"Sistema di accoglienza e di integrazione"* di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni.

4. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, l'articolo 9-ter è così sostituito: *" 1. Il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 è fissato in massimo trentasei mesi dalla data di presentazione della domanda."*

5. Il termine di cui al comma 4 trova applicazione per le domande di cittadinanza presentate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 14 del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113.

ART. 5

(Supporto a percorsi di integrazione)

1. Per i beneficiari di misure di accoglienza nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, alla scadenza del periodo di accoglienza previsto dalle norme sul funzionamento del medesimo Sistema, sono avviati ulteriori percorsi di integrazione, a cura delle Amministrazioni competenti e nei limiti delle risorse disponibili, anche derivanti da fondi europei.

2. Per il biennio 2020/2021, il Piano nazionale di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e successive modificazioni, individua le linee di intervento per realizzare forme di effettiva inclusione sociale volte a favorire l'autonomia individuale dei cittadini stranieri beneficiari di protezione internazionale, con particolare riguardo a:

- formazione linguistica
- informazione sui diritti e doveri individuali e orientamento ai servizi;
- orientamento all'inserimento lavorativo.

3. Il Tavolo di coordinamento nazionale di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, formula proposte in relazione alle iniziative da avviare, in tema di integrazione dei titolari di protezione internazionale, anche attraverso l'utilizzo di Fondi europei.

ART. 6

(Disposizioni in materia di delitti commessi nei centri di permanenza per i rimpatri)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e successive modificazioni, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: "7 bis. *Nei casi di delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di cui al presente articolo o durante la permanenza in una delle strutture di cui all'articolo 10-ter, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, anche sulla base di documentazione video o fotografica, risulta l'autore del fatto e l'arresto è consentito entro quarantotto ore dal fatto.*

7 ter. Per i delitti indicati nel comma 7 bis si procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini".

ART. 7

(Modifica dell'articolo 131-bis del codice penale)

1. All'articolo 131-bis, comma 2, secondo periodo, del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n.1398, le parole: "di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni" sono sostituite dalle seguenti "di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ipotesi di cui all'articolo 343."

ART. 8

(Modifica dell'articolo 588 del codice penale)

All'articolo 588 del codice penale:

- a) nel comma 1 la parola: «309» è sostituita dalla seguente «2000,00»;
- b) nel comma 2 le parole «da tre mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a sei anni».

Art. 9

(Disposizioni in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento)

1. Al decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13:

- 1) il comma 1 è così sostituito: «1. *Nei confronti delle persone che abbiano riportato una o più denunce o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali*

pubblici o aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, il questore, valutati gli elementi derivanti dai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria e gli accertamenti di polizia, può disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.»;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente: *«La violazione di divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3 è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro.».*

b) all'articolo 13-bis:

1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Fuori dei casi di cui all'articolo 13, nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'art. 604-ter del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il questore può disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali l'interessato si associa, specificamente indicati. Il questore può altresì disporre, per motivi di sicurezza, la misura di cui al presente comma anche nei confronti dei soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per taluno dei predetti reati.

1-bis. Il questore può disporre il divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio dell'intera provincia nei confronti delle persone che, per reati di cui al comma 1, sono state poste in stato di arresto o di fermo convalidato dall'autorità giudiziaria, ovvero condannate, anche con sentenza non definitiva.

1-ter. In ogni caso, la misura disposta dal questore, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, ricomprende anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento ai quali è vietato l'accesso.»;

2) al comma 2, le parole *«al comma 1»* sono sostituite dalle seguenti: *«ai commi 1 e 1-bis»;*

3) al comma 3, le parole *«al comma 1»* sono sostituite dalle seguenti: *«ai commi 1 e 1-bis»;*

4) al comma 4, le parole *«dal comma 1»* sono sostituite dalle seguenti: *«dai commi 1 e 1-bis»;*

5) al comma 6, le parole *«del divieto»* sono sostituite dalle seguenti *«dei divieti e delle prescrizioni»* e le parole *«da sei mesi ad un anno e con la multa da 5.000 a 20.000 euro»* sono sostituite dalle seguenti: *«da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro».*

ART. 10

(Ulteriori modalità per il contrasto al traffico di stupefacenti via internet)

1. Al fine di implementare le misure di prevenzione e contrasto dei reati di cui al Titolo VIII del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza delle telecomunicazioni, di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, forma un elenco costantemente aggiornato dei siti web che, sulla base di elementi oggettivi, devono ritenersi utilizzati

per l'effettuazione sulla rete internet di uno o più reati di cui al presente comma. A tal fine, ferme restando le iniziative e le determinazioni dell'autorità giudiziaria, l'organo per la sicurezza delle telecomunicazioni, su richiesta dell'articolazione del Dipartimento della pubblica sicurezza di cui all'articolo 1, della legge 15 gennaio 1991, n. 16, provvede all'inserimento nell'elenco ed a notificare ai fornitori di connettività alla rete internet i siti web per i quali deve essere inibito l'accesso.

2. I fornitori di connettività alla rete internet provvedono, entro il termine di sette giorni, ad impedire l'accesso ai siti segnalati, avvalendosi degli strumenti di filtraggio e delle relative soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti individuati dal decreto interministeriale 8 gennaio 2007, recante "Requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio che i fornitori di connettività alla rete Internet devono utilizzare, al fine di impedire, con le modalità previste dalle leggi vigenti, l'accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia".

3. La violazione degli obblighi di cui al comma 2, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. All'irrogazione della sanzione provvedono gli Ispettorati Territoriali dello Ministero dello sviluppo economico, a seguito delle comunicazioni da parte dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza delle telecomunicazioni di cui al comma 1, che ha accertato la violazione. Non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dello sviluppo economico, che stabilisce l'attribuzione:

- a) al Ministero dell'interno per il potenziamento ordinario e straordinario delle attività volte a rafforzare le azioni di controllo e di accertamento delle violazioni previste dal presente articolo;
- b) al Ministero dello sviluppo economico per il rafforzamento dei servizi connessi all'attività di cui al comma 3.

Ai fini del presente comma, le somme affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere assegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

ART.11

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART.12

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Relazione illustrativa

Con il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge 1° dicembre 2018, n. 132, recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, nonché con il decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con legge 8 agosto 2019, n. 77, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”, sono state introdotte alcune previsioni che attengono, tra l’altro, ai requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno conseguente alla valutazione delle esigenze di protezione del cittadino straniero, alla definizione dei limiti all’ingresso e transito di unità navali in acque territoriali italiane ed al conseguente impianto sanzionatorio nel caso di inosservanza delle prescrizioni impartite, nonché all’inapplicabilità della causa di non punibilità per “particolare tenuità del fatto” ad alcune fattispecie del codice penale.

A seguito dell’entrata in vigore delle suddette disposizioni e della loro prima applicazione, si è manifestata la straordinaria necessità e urgenza di chiarirne alcuni profili, tramite una loro rimodulazione che tenga conto dei principi costituzionali e internazionali vigenti in materia e di porre rimedio ad alcuni aspetti funzionali che avevano generato difficoltà applicative.

L’intervento normativo risponde all’esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018 e di promulgazione della legge n. 77/2019, che ha convertito il citato decreto-legge n. 53/2019.

In questa ottica si è posta particolare attenzione alla coerenza tra le disposizioni legislative interne in materia di procedura per il riconoscimento della protezione internazionale e le norme della direttiva procedure (rifusione) (Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013).

Il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali costituisce pertanto il primo fondamento del provvedimento, che si esplica, tra l’altro, nel richiamo ora inserito all’articolo 5, comma 6, del d.lgs. 286/1998, concernente le previsioni sul rifiuto e la revoca del permesso di soggiorno adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali.

Si incide poi sulla disciplina del provvedimento di divieto di transito e sosta nel mare territoriale. Nel caso in cui detto provvedimento sia fondato su ragioni di ordine e sicurezza pubblica, esso è adottato dal Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture, previa informazione al Presidente del Consiglio. Dette disposizioni non trovano applicazione alle operazioni di soccorso, immediatamente comunicate alle autorità italiane e dello Stato di bandiera e condotte nel rispetto delle norme di diritto internazionale e delle indicazioni del competente centro di coordinamento dei soccorsi in mare.

Sotto il profilo del pieno rispetto degli obblighi derivanti dal diritto internazionale, assume particolare rilevanza l’intervento effettuato nel testo dell’articolo 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286/1998 che prescrive il divieto di espulsione e respingimento nel caso in cui il rimpatrio determini, per l’interessato, il rischio di tortura.

In primo luogo, si aggiunge alla predetta ipotesi, il rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti realizzando la piena conformità alla formula dell’articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani (CEDU). In secondo luogo si introduce una nuova fattispecie di divieto di espulsione che consegue al rischio di violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare secondo una formulazione che richiama quanto disposto dall’articolo 8 CEDU tenendo presente la rilevante giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in materia di

limiti ai provvedimenti di rimpatrio nonché la giurisprudenza elaborata dalla Corte di Cassazione sul tema, a partire dalla sentenza della I Sez. Civ. , 23 febbraio 2018, n. 4455.

Nelle suddette ipotesi, è previsto il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

Ulteriori modifiche sono apportate al procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

Al fine di chiarire la sovrapposizione di successivi interventi normativi, foriera di incertezze interpretative, vengono riscritte le norme relative all'esame prioritario e alla procedura accelerata in linea con le direttive vigenti.

La *ratio* di detta riscrittura si fonda sulla diversa funzione e struttura dei due istituti: l'esame prioritario è diretto a rendere più celere il procedimento al fine di esaminare istanze che hanno una manifesta fondatezza o che sono presentate da persone vulnerabili; la procedura accelerata - invece - riguarda casi in cui può presumersi un uso strumentale della domanda e sono previsti termini precisi e più stringenti. I casi di esame prioritario vengono ricondotti alla predetta logica, in coerenza con l'articolo 31, paragrafo 7, della direttiva procedure (2013/32/UE). Alla procedura accelerata, è anche ricondotta la procedura immediata di cui all'articolo 32, comma 1-*bis*, decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, relativa a richiedenti che siano sottoposti a procedimento penale o che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati che integrano causa di diniego dello *status* di rifugiato o di esclusione dallo status di protezione sussidiaria, in aderenza alla norma unionale per la quale i termini per l'adozione della decisione devono essere comunque ragionevoli (articolo 31, paragrafo 9, direttiva procedure rifusione). Per evitare l'uso strumentale della domanda, in tali casi, è peraltro previsto il trattenimento dei richiedenti protezione internazionale negli appositi centri e strutture per il rimpatrio.

Si prevede, inoltre, un ampliamento delle competenze attribuite alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4, decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, organismi di specifica competenza tecnica in materia, composti anche da un esperto in materia di protezione internazionale e di tutela dei diritti umani, designato dell'UNHCR. Si estende, infatti, la potestà decisionale delle suddette Commissioni a fattispecie diverse da quelle della protezione internazionale, in particolare con riguardo alla fattispecie di cui all'articolo 19, comma 2, lett. d-*bis*, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (divieto di espulsione per stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravità). Sempre nel segmento della protezione complementare, si stabilisce che i suddetti organismi informano il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale degli elementi assunti in sede di esame della domanda di protezione internazionale, per le valutazioni e l'adozione delle eventuali iniziative di competenza finalizzate al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 31, comma 3, del d.lgs. 286/1998; detta disposizione prevede che il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, possa autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato.

Sempre in materia di procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, si incide sulla particolare fattispecie di cui all'articolo 29-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, relativa alla presentazione di una prima domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento; in particolare si individua l'autorità competente alla decisione - al solo fine dell'esame di ammissibilità - nel presidente della Commissione territoriale, in analogia a quanto previsto dalla regola generale per le domande reiterate (articolo 29, comma 1- *bis*, decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25). Inoltre, allo scopo di rendere effettiva l'eventuale decisione di inammissibilità, si prevede che il richiedente nelle condizioni di cui al medesimo articolo 29-*bis* sia trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Le modifiche normative in materia di procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, si completano, al fine di un pieno adeguamento alla Direttiva procedure

(2013/32/UE), con disposizioni relative al tema della sospensione della decisione amministrativa nel corso del procedimento giurisdizionale, regolato dagli articolo 35 e 35 - *bis* decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25; l'intervento riguarda, in particolare, l'efficacia sospensiva del ricorso giurisdizionale e l'istanza cautelare.

Per altro verso, allo scopo di meglio definire la condizione giuridica dello straniero, si interviene in materia di iscrizione anagrafica. In proposito, la Corte costituzionale, con sentenza n. 186 del 9 luglio 2020 ha dichiarato l'illegittimità dell'intero complesso normativo recato dall'articolo 13, D.L. 113/2018, che precludeva l'iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo, per violazione dell'articolo 3 della Costituzione sotto un duplice profilo: per irrazionalità intrinseca, poiché la norma censurata non agevola il perseguimento delle finalità di controllo del territorio dichiarate dal decreto sicurezza; per irragionevole disparità di trattamento, perché rende ingiustificatamente più difficile ai richiedenti asilo l'accesso ai servizi che siano anche ad essi garantiti. L'intervento in esame è diretto a dare ordine alla materia, con l'affermazione del diritto all'iscrizione anagrafica, la disciplina delle relative modalità e regola anche il rilascio della carta d'identità.

Sempre in materia di condizione giuridica dello straniero, il provvedimento affronta anche il tema della convertibilità dei permessi di soggiorni in motivi di lavoro. La soluzione adottata si fonda sulla esplicita indicazione delle tipologie di permessi di soggiorno convertibili ove ne ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente.

Il provvedimento reca poi una ampia riforma del sistema di accoglienza destinato ai richiedenti protezione internazionale ed ai titolari di protezione. Il primo principio su cui si fonda l'intervento strutturale consiste nell'individuazione del nuovo Sistema di accoglienza e integrazione (destinato a succedere al SIPROIMI) come caposaldo ove svolgere le operazioni di accoglienza.

Le attività di prima assistenza continueranno ad essere svolte nei centri governativi ordinari e straordinari, di cui agli articoli 9 e 11 del D.lgs. 286/1998.

In secondo luogo, la struttura del Sistema di accoglienza e integrazione si articola in due livelli di prestazioni, di cui il primo è dedicato ai richiedenti protezione internazionale mentre il secondo è relativo ai titolari di protezione e prevede servizi aggiuntivi, finalizzati all'integrazione. Detta differenziazione segue anche le indicazioni fornite dalla Corte dei Conti, rese con la deliberazione 7 marzo 2018, n. 3/2018/G. Nel documento in questione, dedicato alla prima accoglienza degli immigrati, la Corte rilevava la necessità di evitare di riconoscere un "diritto di permanenza indistinto" a tutti coloro che sbarcano con inserimento anche degli stranieri che non dovessero avere diritto ad una forma di protezione, all'inserimento di percorsi di formazione professionale finalizzati all'integrazione, con oneri finanziari gravosi a carico del bilancio dello Stato. Vengono infine ridefinite le categorie di stranieri che possono essere accolte nel Sistema di accoglienza, anche allo scopo di colmare alcune omissioni della normativa previgente che avevano dato luogo a difficoltà applicative.

Particolare attenzione viene dedicata dal presente provvedimento al tema dell'integrazione, prevedendo l'individuazione di percorsi specifici a supporto dei beneficiari del Sistema di accoglienza e integrazione, da avviare alla scadenza del periodo di accoglienza. Le iniziative suddette devono essere inquadrare nella cornice generale del Piano nazionale dell'integrazione, previsto all'articolo 29, decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Si prevede un concreto impulso all'aggiornamento del Piano nazionale d'integrazione, previsto dall'articolo 29, comma 3, D.lgs. 251/2007, da adottarsi per il biennio 2020/2021, secondo linee direttrici che riguardano la formazione linguistica, l'informazione sui diritti e doveri individuali e orientamento ai servizi e l'orientamento all'inserimento lavorativo. In proposito, il Tavolo di coordinamento nazionale, che siede presso il Ministero dell'interno, è chiamato a formulare proposte per l'attivazione di Fondi europei.

In materia di trattenimento dei cittadini stranieri in strutture di permanenza per il rimpatrio, il decreto appronta un'articolata serie di misure dirette, da un lato, a ridurre i tempi massimi di

trattenimento, a individuare delle categorie di persone destinatarie di un provvedimento di espulsione da trattenere prioritariamente ed a definire norme di garanzia dei diritti delle persone trattenute, dall'altra a rafforzare l'azione repressiva dei delitti commessi in quelle strutture, con violenza sulle cose o sulle persone, prevedendo l'arresto facoltativo e il giudizio direttissimo.

Nel provvedimento in esame si rende poi necessario ed urgente introdurre norme ulteriori finalizzate a rafforzare i dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica, implementando le misure del divieto di ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico trattenimento o nelle loro adiacenze, nonché le misure di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti *web*.

Nel primo caso, si tende a rafforzare la capacità preventiva sul cosiddetto "Daspo urbano", con l'intento di prevenire gravi episodi di violenza sia all'interno di locali che nelle immediate vicinanze degli stessi. Il secondo intervento mira ad applicare il meccanismo (già utilizzato per il contrasto alla pedopornografia *online*) dell'oscuramento dei siti *web*, che, sulla base di elementi oggettivi, devono ritenersi utilizzati per la commissione di reati in materia di stupefacenti.

Il testo normativo si compone di dodici articoli.

L'articolo 1, comma 1, è dedicato alle norme in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera e reca modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

La **lettera a)** reintroduce l'espressa precedente menzione del rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, abrogata dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, modificando l'attuale articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La norma recepisce analoga osservazione contenuta nella lettera della Presidenza della Repubblica alla Presidenza del Consiglio dei ministri, contestuale alla promulgazione della legge di conversione del citato decreto-legge.

La **lettera b)** individua specifiche tipologie di permessi di soggiorno per le quali è ammessa la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti. Si tratta dei permessi di soggiorno per protezione speciale (ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale) per calamità, per residenza elettiva, per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, per attività sportiva, per lavoro di tipo artistico, per motivi religiosi e per assistenza minori.

La **lettera c) e d)** sopprimono il comma 1-*ter* dell'articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed i commi 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater* dell'articolo 12, in ragione delle modifiche recate dal successivo comma 2.

La **lettera e), n.1)** reca una complessiva riformulazione dell'articolo 19, comma 1.1, che individua i casi di divieto di espulsione per i quali è previsto il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. In primo luogo, si precisa che il divieto di *refoulement* previsto dal Testo unico immigrazione vige anche nei confronti di coloro per i quali sussiste il rischio di essere sottoposti a trattamenti inumani o degradanti, oltre che per il rischio di tortura come previsto dalla formulazione previgente della norma in questione. La modifica assicura la piena applicazione dell'articolo 3 della CEDU che fa divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti, recependo la consolidata giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell'uomo sui rapporti tra le migrazioni e la predetta norma convenzionale. In secondo luogo, si prescrive il divieto di respingimento e di espulsione nei casi in cui il rimpatrio determini il rischio di una violazione del diritto alla vita privata e familiare. Anche qui si fa riferimento alle norme della CEDU, segnatamente all'articolo 8, in relazione al quale la Corte Europea dei Diritti Umani ha sviluppato una rilevante giurisprudenza proprio con riguardo al limite che il diritto alla vita privata e familiare comporta sulla facoltà degli Stati di adottare ed eseguire provvedimenti di rimpatrio. Nella giurisprudenza della Corte in questione,

tuttavia, si evidenzia come tale limite non sia inderogabile (come invece risulta essere quello recato dall'articolo 3 CEDU) ed occorre effettuare un giudizio di comparazione diretto a verificare se la misura espulsiva è necessaria in una società democratica e proporzionata al legittimo scopo perseguito (Corte EDU, Uner c. Olanda, ricorso n. 46410/99, del 18 ottobre 2006). L'innovazione normativa, pertanto, si pone in linea con la giurisprudenza della Corte EDU nonché della Corte di Cassazione (Cass., Sez. I, n. 4455/2018).

Il **n.2)** inserisce, dopo il comma 1.1. dell'articolo 19 del T.U. immigrazione, un comma 1.2 che specifica che nei casi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora ricorrano i requisiti del divieto di respingimento ed espulsione di cui ai commi precedenti, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio un permesso per protezione speciale. Nei casi di domanda di rilascio di soggiorno, qualora ricorrano i suddetti requisiti, allo straniero è rilasciato il permesso di soggiorno per protezione speciale previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

Il **n.3)** incide sul testo dell'articolo 19, comma 2, lett. *d-bis* del T.U. immigrazione. Detta norma sanciva il divieto di espulsione o di respingimento per gli stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravità. Con l'intervento in questione si ha riguardo anche a patologie relative alla sfera psichiatrica.

La **lettera f) nn.1 e 2**, si occupa del permesso di soggiorno per calamità, di cui all'articolo 20- *bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. Ai sensi della norma citata, il diritto al rilascio del permesso di soggiorno era integrato solo in presenza di una calamità contingente e eccezionale; in questo caso l'intervento emendativo ripristina la formula già affermata nella prassi amministrativa, che dava rilievo alla calamità qualificata come grave. Con un intervento di manutenzione normativa si coordina, poi, la disciplina del permesso di soggiorno in questione con l'innovazione prevista all'articolo 1, comma 1, lett. b) del decreto, in materia di conversione dei permessi di soggiorno in motivi di lavoro, eliminando il riferimento alla non convertibilità del permesso di soggiorno per calamità in precedenza prevista.

La **lettera g)** interviene sulla convertibilità in motivi di lavoro del permesso di soggiorno per ricerca scientifica, già prevista dall'articolo 27-ter, comma 9-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Al riguardo, in primo luogo, si elimina la necessità di dimostrare la disponibilità di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, così come previsto dall'articolo 29, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Per ciò che attiene all'assistenza sanitaria, si elimina il riferimento specifico al comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che prevede l'obbligo di assicurazione contro il rischio di malattie, infortunio e maternità. In tal modo, ai casi in esame si applicheranno le regole generali in materia di assistenza sanitaria per gli stranieri regolarmente soggiornanti, dettate dal complesso di disposizioni di cui al menzionato articolo 34, che distinguono i casi in cui si applica l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale da quelli in cui è consentita l'iscrizione volontaria al suddetto Servizio da quelli, infine, in cui occorre procedere alla stipula di una polizza assicurativa.

La **lettera h)** è relativa al procedimento di conversione del permesso di soggiorno per minore età, al compimento della maggiore età, per motivi di studio o lavoro. Nel procedimento è prevista l'emissione di un parere del Ministero del lavoro. Nell'ordinamento previgente al D.L. 113/2018, la mancata emissione del parere nei termini previsti non poteva legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Il D.L. 113/2018 ha eliminato tale previsione che si intende ora ripristinare, come richiesto anche dalla I^a Commissione – Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni – della Camera dei deputati, il 7 luglio 2020, in sede di emissione di parere sullo schema di DPR sui nuovi permessi di soggiorno per minori, da adottarsi ai sensi dell'articolo 22, legge 7 aprile 2017, n. 47 recante disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

La **lettera i)** è tesa a consentire lo svolgimento di attività lavorativa agli stranieri che, intendendo ricevere cure mediche in Italia, ottengano uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno di cui all'articolo 36, D.L.vo 286/1998.

Il **comma 2** modifica la materia della limitazione o divieto di transito di navi nel mare territoriale. Qualora ricorrano motivi di ordine e sicurezza pubblica o legati a violazione delle leggi sull'immigrazione, il Ministro dell'interno adotta il provvedimento di concerto con il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Non ricadono nella precedente previsione le operazioni di soccorso, immediatamente comunicate alle autorità italiane ed alle autorità dello Stato di bandiera e condotte nel rispetto delle pertinenti norme di diritto internazionale e delle indicazioni del competente centro di coordinamento dei soccorsi in mare. Il comma 2 reca altresì la disciplina sanzionatoria penale per il caso della violazione dei provvedimenti limitativi della navigazione connessi a motivi di ordine e sicurezza pubblica o legati a violazione delle leggi sull'immigrazione. In proposito, si richiama l'applicazione dell'art. 1102 del codice della navigazione (R.D. n. 327/1942) e si prevede la multa da un minimo di euro 10.000 ad un massimo di euro 50.000.

L'**articolo 2** si occupa del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale.

Al **comma 1, lettera a)**, si modifica l'articolo 28 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25, allo scopo di riordinare e razionalizzare i casi di domande per le quali si prevede un esame prioritario differenziandoli da quelli per i quali è adottata una procedura accelerata, in conformità all'articolo 31, direttiva procedure (2013/32/UE). Sono pertanto espunti dalla norma in questione, i casi di domanda presentata da richiedenti trattenuti nei centri e strutture di permanenza per il rimpatrio o provenienti da Paesi di origine sicuri, ricondotti ora esclusivamente sotto la fattispecie della procedura accelerata. Si prevede inoltre che la Commissione territoriale informi il richiedente delle determinazioni procedurali assunte nella fase di avvio del colloquio personale.

Al **comma 1, lettera b)**, è sostituito l'articolo 28-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25. L'intervento ha una prima finalità collegata all'esigenza di chiarire casi e termini della procedura accelerata. Inoltre, viene ricondotto al novero delle procedure in questione il caso della domanda presentata da persona sottoposta a procedimento penale o condannata, anche in via non definitiva, per uno dei reati che configurano causa di diniego dello status di rifugiato o di esclusione della protezione sussidiaria. Infine, si esclude che le procedure accelerate possano essere applicate a minori non accompagnati.

Sempre al **comma 1, lettera c)** è dedicata al tema delle decisioni di rigetto per manifesta infondatezza prevedendone l'inapplicabilità alle domande presentate ai richiedenti vulnerabili, di cui all'articolo 17, D.L.vo 142/2015.

Il **comma 1, lettera d)** interviene sulla particolare casistica della domanda reiterata presentata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento, di cui all'articolo 29-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25. Nell'ordinamento previgente, tale domanda era considerata inammissibile per norma in quanto presentata allo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento e non si procedeva ad alcuna valutazione da parte della Commissione territoriale; in tal caso si attribuisce alla competenza del Presidente della Commissione territoriale la decisione preliminare, in conformità a quanto previsto, in generale, per il vaglio di ammissibilità delle domande di protezione internazionale dall'articolo 29 del decreto legislativo 25/2008. L'esame preliminare deve essere compiuto entro tre giorni dalla trasmissione della domanda. L'intervento normativo, senza alterare le esigenze di snellezza riconosciute alla particolare fattispecie, conseguentemente chiarisce la competenza della Commissione territoriale ad esaminare e decidere la tipologia delle domande in questione, conformemente all'articolo 4, direttiva procedure (2013/32/UE), e dell'articolo 4, decreto legislativo 25/2008.

Il **comma 1, lettera e), n. 1)** sopprime il comma 1-*bis* dell'articolo 32, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25, che disciplinava la procedura immediata per le domande di protezione

internazionale presentate da richiedenti che sono sottoposti a procedimento penale o sono stati condannati per reati che integrano la causa di diniego dello status di rifugiato, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 o la causa di esclusione dallo status di protezione sussidiaria, ex articolo 16, comma 1, lettera d-bis) della medesima fonte normativa. Il procedimento è ora ricondotto alla tipologia delle procedure accelerate, di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25 e si prevede che la decisione venga adottata dalla Commissione territoriale, previa audizione dell'interessato, nel termine di 5 giorni dalla ricezione della domanda.

Il **n. 2)** interviene sulla disciplina del permesso di soggiorno per protezione speciale, allo scopo di portarne la durata da uno a due anni.

Il **n. 3)** reca un intervento di coordinamento della disciplina del permesso di soggiorno in questione con l'innovazione prevista all'articolo 1, comma 1, lett. b) del decreto, in materia di conversione dei permessi di soggiorno in motivi di lavoro.

La **lettera e), n. 4)** inserisce il comma 3.1 all'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25, stabilendo in capo alla Commissione territoriale la verifica dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per "cure mediche" di cui all'articolo 19, comma 2, lett. d-bis).

La **lettera e), n. 5)** inserisce un comma 3.2 nel suddetto articolo 32 del d.lgs 25/2008, che prevede che, qualora la domanda di protezione internazionale non sia accolta ma emergano nel corso del procedimento per il riconoscimento i presupposti affinché il richiedente familiare di minore rimanga sul territorio nazionale, per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico ed alla salute del minore, ai sensi dell'articolo 31 comma 3 del testo unico, la Commissione territoriale informa il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti conseguenti.

La **lettera f)** è dedicata agli interventi di modifica del processo di protezione internazionale, con riguardo all'efficacia sospensiva del ricorso e dell'istanza cautelare.

In particolare la **lettera f), nn. 1) e 2)** è relativa ad due interventi di coordinamento con l'articolo 28-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25, necessari a causa della riscrittura operata con il presente testo.

Il **n. 1)** introduce una modifica al comma 2, articolo 35-bis, del predetto decreto legislativo. Detta norma disciplina le modalità e i termini di presentazione del ricorso giurisdizionale avverso le decisioni amministrative. L'ultimo periodo del comma individua i casi in cui i termini ordinari per l'impugnazione sono dimezzati. La previsione originaria, dettata dal decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con legge 13 aprile 2017, n. 46, prevedeva il dimezzamento dei termini suddetti per tutte le ipotesi di procedure accelerate. L'intervento operato sulla norma in questione dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, ha introdotto nel corpo dell'articolo 28-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25, nuove ipotesi di procedure accelerate, condensate in tre commi aggiuntivi (1-bis, 1-ter e 1-quater), senza prevedere un coordinamento con la disposizione relativa al dimezzamento dei termini di ricorso. Con l'intervento attuale, si ripristina, pertanto, la corrispondenza tra accelerazione delle procedure amministrative e riduzione dei termini di ricorso giurisdizionale.

Il **n. 2)** è relativo alle ipotesi in cui non opera la sospensione automatica della decisione amministrativa in conseguenza della presentazione del ricorso e si riferisce alle ipotesi di domanda presentata da richiedente proveniente da Paese di origine sicuro o da richiedente in condizioni di irregolarità che presenti la domanda al solo scopo di ritardare o impedire una decisione di rimpatrio. L'intervento consiste nel mero allineamento dei riferimenti normativi a dette ipotesi, conseguenti alla riscrittura della norma sulle procedure accelerate (articolo 28-bis, D.L.vo 25/2008).

La **lettera f), n. 3)** incide sull'articolo 35-bis, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25. La norma in questione individua casi in cui la proposizione del ricorso giurisdizionale non ha effetto sospensivo automatico della decisione amministrativa. L'intervento emendativo aggiunge a dette ipotesi il caso relativo alle domande presentate da persone che sono sottoposte a procedimento

penale o sono state condannate per reati che integrano incorrono nella causa di diniego dello status di rifugiato, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 o nella causa di esclusione dallo status di protezione sussidiaria, ex articolo 16, comma 1, lettera d-bis) della medesima fonte normativa.

La **lettera f), n. 4)** introduce un intervento di coordinamento connesso alla fattispecie di cui al n. 3). Si prevede inoltre che il provvedimento giudiziale di sospensione degli effetti della decisione amministrativa di rigetto sia adottata dalla Sezione specializzata del Tribunale, in composizione collegiale.

La **lettera f), n. 5)** riscrive il comma 5 dell'articolo 35- bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25. Il testo precedente prevedeva che il ricorso e anche l'istanza cautelare non sospendessero l'efficacia esecutiva delle decisioni di inammissibilità sulle domande reiterate e di rigetto per le domande presentate da persone sottoposte a procedimento penale o condannate, anche con sentenza non definitiva, per reati che comportano causa di esclusione. Detta norma non era coerente con gli artt. 9 e 41 della direttiva procedure (2013/32/UE). In coerenza con il diritto unionale, si prevede ora che l'efficacia della decisione amministrativa non sia sospesa né dal ricorso né dall'istanza cautelare nel caso di una domanda reiterata presentata nella fase di imminente esecuzione di un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale (articolo 29-bis, decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25) o della presentazione di un'ulteriore domanda reiterata dopo che la prima sia stata dichiarata inammissibile.

L'articolo 3 riguarda il trattenimento e l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione.

Al comma 1, si recano modifiche al Testo unico immigrazione.

La **lettera a)** si occupa della permanenza degli stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare e condotti in apposti punti di crisi, di cui all'articolo 10-ter, D.L.vo 286/1998. Si stabilisce esplicitamente, in proposito, che gli stranieri predetti siano tempestivamente informati dei diritti e delle facoltà connessi al procedimento di convalida dell'eventuale decreto di trattenimento, in una lingua da lui conosciuta o in una lingua veicolare.

La **lettera b)** si riferisce al trattenimento dello straniero in strutture e locali idonei, diversi dai centri di permanenza per il rimpatrio, allo scopo di precisare che la misura di rigore deve essere effettuata nel pieno rispetto della dignità del trattenuto. In proposito, si rinvia alla formula utilizzata per i centri di permanenza per il rimpatrio con conseguente omologazione del trattamento nei due tipi di strutture.

La **lettera c), n. 1** proceduralizza l'attività diretta ad individuare il centro per il rimpatrio ove trasferire lo straniero destinatario di provvedimento di trattenimento ed in proposito si prevede che il Questore faccia richiesta di assegnazione del posto alla Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza.

La **lettera c), n. 2** stabilisce due criteri di priorità per il trattenimento nei centri di permanenza per il rimpatrio, allo scopo di assicurare che, nei casi di insufficiente disponibilità di posti in tali strutture, siano trattenuti anzitutto coloro che sono considerati una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica o che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per specifici reati. Sono richiamate le norme di cui all'articolo 4, comma 3, terzo periodo, e all'articolo 5, comma 5-bis, al fine di garantire una simmetrica valutazione rispetto alle condizioni ostative al rilascio del visto e del permesso di soggiorno. Vengono inoltre condotti con priorità nei centri di permanenza per il rimpatrio anche coloro che provengono da Stati con i quali l'Italia abbia stipulato accordi di riammissione o altre intese in materia di rimpatrio. Con la **lettera c), n. 3** si provvede alla riduzione dei tempi massimi di trattenimento da centottanta a novanta giorni, prorogabili di ulteriori trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri.

Al **comma 2, la lettera a)** interviene in materia di diritto all'iscrizione anagrafica per il richiedente protezione internazionale. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 186 del 9 luglio 2020, ha annullato l'articolo 13 del D.L. 113/2018 che aveva abrogato le norme previgenti, individuando due profili di illegittimità costituzionale, entrambi riferiti al parametro dell'articolo 3 Cost.

In primo luogo, la Corte ha rilevato che: *“a dispetto del dichiarato obiettivo dell'intervento normativo di aumentare il livello di sicurezza pubblica, la norma in esame, impedendo l'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo, finisce con il limitare le capacità di controllo e monitoraggio dell'autorità pubblica sulla popolazione effettivamente residente sul suo territorio, escludendo da essa una categoria di persone, gli stranieri richiedenti asilo, regolarmente soggiornanti nel territorio italiano.”*

In secondo luogo, la Consulta ha ritenuto che la violazione dell'articolo 3 Cost. derivi anche dall'irragionevole disparità di trattamento che la norma censurata determina tra stranieri richiedenti asilo e altre categorie di stranieri legalmente soggiornanti nel territorio statale, oltre che con i cittadini italiani. Nella motivazione, si rileva, al riguardo, che: *“Negando l'iscrizione anagrafica a coloro che hanno la dimora abituale nel territorio italiano, tuttavia, la norma censurata riserva un trattamento differenziato e indubbiamente peggiorativo a una particolare categoria di stranieri in assenza di una ragionevole giustificazione: se infatti la registrazione anagrafica è semplicemente la conseguenza del fatto oggettivo della legittima dimora abituale in un determinato luogo, la circostanza che si tratti di un cittadino o di uno straniero, o di uno straniero richiedente asilo, comunque regolarmente insediato, non può presentare alcun rilievo ai suoi fini.”*

La norma contenuta nell'odierno decreto-legge si muove nel solco della suddetta giurisprudenza costituzionale affermando, in primo luogo, il diritto all'iscrizione anagrafica per il richiedente protezione internazionale. Si precisa, inoltre, che tale diritto si può esplicare sia nelle forme ordinarie sia nelle liste di convivenza, nel caso di richiedenti ospitati nei centri. E' necessario, in entrambi i casi, il possesso del permesso di soggiorno per richiesta asilo ovvero la ricevuta della presentazione della domanda di protezione internazionale. Si stabiliscono, infine, le caratteristiche della carta d'identità rilasciata al richiedente protezione internazionale.

La lettera b), n. 1) modifica l'articolo 6, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2015 n.142, che individua, tra i casi di trattenimento del richiedente protezione internazionale, la ricorrenza dei requisiti per l'applicazione delle cause di esclusione dallo status di rifugiato, individuate dall'articolo 1, paragrafo F, della Convenzione di Ginevra del 1951. Si aggiungono pertanto ai casi suddetti le ipotesi di ricorrenza di causa di diniego dello status di rifugiato, di cui all'articolo 12, e di esclusione dallo status di protezione sussidiaria, ex articolo 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, che partecipano della medesima ratio. La norma proposta è coerente con la previsione dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera e), della direttiva procedure (2013/32/UE).

La lettera b), n. 2) aggiunge, ai predetti casi di trattenimento, l'ipotesi di chi presenti domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento, di cui all'articolo 29-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25, come sostituito dal presente provvedimento.

La lettera b), n. 3) prevede, quali casi ulteriori di trattenimento del richiedente asilo, le ipotesi di condanne anche non definitive per reati rilevanti ai fini delle cause di diniego dello status di rifugiato (articolo 12, comma 1, lett. c), decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e di esclusione dallo status di protezione sussidiaria (articolo 16, comma 1, lett. d-bis decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251).

La lettera c) dispone anche per i richiedenti protezione internazionale la riduzione dei tempi massimi di trattenimento da centottanta a novanta giorni, prorogabili di ulteriori trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri, in linea con quanto previsto in generale dalla lettera b).

Il **comma 3** intende tutelare i diritti delle persone trattenute, in attesa dell'esecuzione coattiva di un provvedimento di espulsione o di respingimento.

La **lettera a)** sostituisce il comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Si prevede ora, in modo esplicito, la necessità che nei centri per il rimpatrio siano assicurati adeguati standard igienico-sanitari e abitativi, ed inoltre che sia garantita l'informazione relativa allo status giuridico dello straniero trattenuto sul suo status, l'assistenza e il pieno rispetto della sua dignità. Si fa rinvio, per le regole di dettaglio all'art. 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, il quale prevede che le disposizioni per la regolare convivenza e per l'erogazione dei servizi nei centri siano adottate dal Prefetto, sentito il Questore, in attuazione di quanto stabilito dal decreto di costituzione del centro e dalle direttive del Ministro dell'interno.

La **lettera b)** istituisce uno specifico strumento di reclamo al Garante delle persone detenute o private della libertà personale avverso le condizioni di trattenimento. L'innovazione normativa si fonda sulle conclusioni della Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 1° settembre 2015 – Ricorso n. 16483/12 – Causa Khlaifia, che recava una condanna per l'Italia in relazione all'assenza di un tale strumento di impugnazione.

Il **comma 4** è norma di completamento dello strumento di reclamo innovativamente previsto al comma 3, lettera b). Essa integra le funzioni attribuite al Garante nazionale per le persone detenute o private della libertà personale, prevedendo la competenza ad esaminare la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti dagli stranieri trattenuti ed a formulare raccomandazioni all'amministrazione interessata.

L'**articolo 4** opera una ampia revisione del sistema complessivo di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei beneficiari di protezione.

In particolare, il **comma 1, lettera a)** reca una riscrittura dell'articolo 8, D.L.vo 142/2015 che stabilisce i nuovi principi posti a fondamento del sistema di accoglienza. Si prevede, in particolare, che:

1. la prima assistenza sia svolta nei centri governativi;
2. l'accoglienza si effettui, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione (Sai), gestite dagli enti locali (ex Siproimi).

La **lettera b), n. 1**, incide sull'articolo 9, D.L.vo 142/2015 il quale prevede che i centri governativi di prima accoglienza siano istituiti con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo la programmazione degli interventi definita dal Tavolo di coordinamento nazionale, istituito presso il Ministero dell'interno, ed i tavoli di coordinamento regionali, istituiti presso le prefetture dei capoluoghi di regione. Con la disposizione in questione, si prescrive che la predetta programmazione tenga conto anche delle esigenze di contenimento della capienza massima dei centri, allo scopo di conseguire una migliore gestione.

La **lettera b) n. 2)** innesta, all'articolo 9, D.L.vo 142/2015, un comma 4-bis ai sensi del quale il richiedente, dopo avere espletato le operazioni preliminari di assistenza, è trasferito, nei limiti dei posti disponibili, alle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione (Sai) è effettuato prioritariamente il trasferimento dei richiedenti vulnerabili.

La **lettera c)** interviene sull'articolo 10, D.L.vo 142/2015 per affermare, anzitutto, la necessità che i centri governativi ordinari ed i centri straordinari, di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, siano caratterizzati da adeguati standard igienico-sanitari, dettagliati con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni. Si precisano, inoltre, le categorie di servizi che devono essere assicurate nelle predette strutture e si fa rinvio, per la disciplina di dettaglio, alle disposizioni analitiche del capitolato d'appalto. Si aggiunge che l'erogazione dei servizi potrà prevedere anche un'organizzazione su base territoriale che potrà

dunque articolarsi, ad esempio, anche a livello comunale, sovracomunale o provinciale oltre che nei singoli centri di accoglienza.

La **lettera d)** reca una norma di coordinamento, riferita alla condizione dei richiedenti ospitati, per la prima assistenza, nei centri governativi straordinari.

La **lettera e)** ripristina la possibilità di avviare i richiedenti protezione internazionale a lavori di utilità sociale. La predetta disposizione era stata introdotta dal decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 e poi abrogata dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132.

Il **comma 2** è dedicato agli interventi sul Sistema di accoglienza e integrazione (già SIPROIMI), effettuati intervenendo sull'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

La **lettera a)** modifica l'intestazione dell'articolo 1-sexies, intesta ora a "Sistema di accoglienza e integrazione".

La **lettera b)** riscrive il comma 1 dell'articolo 1-sexies e si prevede che nel Sistema di accoglienza e integrazione possono essere ospitati, nei limiti dei posti disponibili, i richiedenti asilo, i titolari di protezione internazionale, i minori stranieri non accompagnati, i titolari di protezione speciale (che non abbiano compiuto atti che integrano cause di esclusione), i titolari di permessi di soggiorno per cure mediche, per calamità, le vittime di tratta, di violenza domestica, di sfruttamento lavorativo e le persone che avevano avuto il riconoscimento della protezione umanitaria dalle commissioni nel periodo intermedio tra la previgente normativa ed il D.L. 113/2018 (casi speciali transitori). Possono inoltre essere accolti anche gli stranieri affidati dal Tribunale per i minorenni ai servizi sociali, al compimento della maggiore età (c.d. "proseguo amministrativo").

La **lettera c)** prevede che il Sistema di accoglienza e integrazione eroghi servizi di primo livello, cui accedono i richiedenti protezione internazionale e servizi di secondo livello, finalizzati all'integrazione, cui accedono le ulteriori categorie di beneficiari. Le disposizioni analitiche sui predetti servizi saranno adottate con il decreto ministeriale che definisce le modalità d'accesso al Sistema (previsto all'articolo 1-sexies, D.L. 416/1989). La distinzione di servizi deriva anche dalle osservazioni della Corte dei Conti (Deliberazione 7 marzo 2018) secondo le quali, si dovrebbe evitare di riconoscere un "diritto di permanenza indistinto" a tutti coloro che sbarcano in relazione al quale anche migranti senza titolo possono essere di fatto inseriti anche nei percorsi di formazione professionale, con oneri finanziari gravosi a carico del bilancio dello Stato.

La **lettera d)** reca una norma di coordinamento.

Il **comma 3** riduce il termine massimo dei procedimenti per il riconoscimento della cittadinanza da 48 a 36 mesi.

Ai sensi del **comma 4**, il nuovo termine si applica alle domande presentate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Il **comma 5** reca una norma di coordinamento con la modifica disposta dal comma 3.

L'**articolo 5, comma 1**, prevede che, per i beneficiari di misure di accoglienza accolti nel Sistema di accoglienza e integrazione, sono avviati ulteriori progetti di integrazione, a cura delle Amministrazioni competenti e nei limiti delle risorse disponibili. Il **comma 2** inserisce tale iniziativa in una più generale attività di programmazione di linee di intervento volte all'inclusione dei suddetti beneficiari da attuarsi nell'ambito del Piano nazionale per l'integrazione, previsto all'articolo 29, decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Il **comma 3** prevede che il Tavolo di coordinamento nazionale, che siede presso il Ministero dell'interno, formuli proposte per l'attivazione di Fondi europei.

L'**articolo 6** dispone che per i delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento all'interno dei centri e delle strutture, per i quali è previsto l'arresto obbligatorio e facoltativo, quando non è possibile procedere ad arresto per ragioni di ordine o

sicurezza pubblica, è da considerarsi in flagranza colui il quale risulti autore del fatto, anche sulla scorta di documentazione video o fotografica. L'arresto è in questo caso consentito entro quarantotto ore dalla commissione del fatto. Per i sopra citati reati si procede con giudizio direttissimo salvo la necessità di disporre speciali indagini.

La disposizione fa leva sull'esigenza di fornire una risposta dissuasiva per gli illeciti forieri di più gravi conseguenze personali e patrimoniali ed è finalizzata ad assicurare, anche in un momento successivo alla commissione del delitto, che il presunto colpevole sia direttamente condotto innanzi l'autorità giudiziaria per esservi rapidamente giudicato.

L'articolo 7 modifica l'articolo 131-bis del codice penale, prevedendo che l'esclusione della specifica causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto sia circoscritta al reato commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, e non più nei confronti di tutti i pubblici ufficiali. L'esclusione viene invece estesa ai casi di oltraggio a magistrato in udienza (articolo 343 c.p.).

L'articolo 8 interviene sulla pena pecuniaria prevista dal primo comma dell'articolo 588 del codice penale elevando la multa da 309 a 2000 euro. Analogamente, la lettera b) modifica il trattamento sanzionatorio previsto dal comma 2 dell'articolo 588, prevedendo un inasprimento della pena nell'ipotesi in cui, nel corso di una rissa, taluno resti ucciso o riporti lesioni personali, per il solo fatto della partecipazione alla stessa, con la reclusione da sei mesi a sei anni.

Tale misura risponde alla recrudescenza di fenomeni criminosi per cui risulta indispensabile ed urgente approntare misure normative, anche di carattere sanzionatorio, maggiormente incisive.

L'articolo 9 è finalizzato a rendere più incisive e penetranti le misure del divieto di accesso ai locali di pubblico trattenimento o ad esercizi pubblici analoghi, previsti dagli articoli 13 e 13-bis del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

Più in dettaglio, per effetto delle previsioni di cui al **comma 1, lettera a)**, si ampliano i soggetti ai quali è applicabile il divieto di accesso nei locali pubblici di cui al citato articolo 13, prevedendo che esso possa essere adottato nei confronti dei soggetti che abbiano riportato una o più denunce o condanna non definitiva nel corso degli ultimi tre anni relativamente alla vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 73 del D.P.R. n. 309/1990; non è più necessario, quindi, attendere il passaggio in giudicato della sentenza di condanna ovvero la conferma, in grado di appello, della pronuncia di condanna di primo grado. Il Questore adotta il provvedimento previa valutazione degli elementi derivanti dai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria e gli accertamenti di polizia.

Inoltre, si interviene sul trattamento sanzionatorio conseguente alla violazione del divieto e delle misure in parola, prevedendo, in particolare, la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro.

Con il **comma 1, lettera b)**, si recano modifiche all'anzidetto articolo 13-bis, prevedendo che esso possa essere adottato nei confronti dei soggetti che abbiano riportato una o più denunce o condanna non definitiva anticipando la soglia di applicabilità del provvedimento del Questore.

Per tali ragioni, si provvede alla sostituzione del comma 1, stabilendo che il Questore possa disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'art. 604-ter del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza. La medesima

misura può essere disposta, per motivi di sicurezza, anche nei confronti dei soggetti destinatari di una pronuncia di condanna, anche non definitiva, per taluno dei predetti reati.

I pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento cui viene interdetto l'accesso, oltre che specificamente indicati, devono essere individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i reati ovvero delle persone con le quali l'interessato si associa.

Non solo, rispetto alla precedente formulazione che già contemplava, quali reati presupposto, i delitti non colposi contro la persona e il patrimonio, si inseriscono anche i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, ossia per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità. Viene espunto, invece, il riferimento ai delitti previsti dall'articolo 73 del Testo unico "stupefacenti" al fine di evitare sovrapposizioni con la disciplina dettata, per le medesime condotte, dall'articolo 13.

Ai sensi del successivo nuovo comma 1-bis, il questore può disporre il divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio dell'intera provincia nei confronti delle persone che, per reati di cui al comma 1, sono state poste in stato di arresto o di fermo convalidato dall'autorità giudiziaria, ovvero condannate, anche con sentenza non definitiva.

Inoltre, con l'inserimento del comma 1-ter, si chiarisce che, in ogni caso, il divieto di accesso disposto dall'Autorità provinciale di pubblica sicurezza comprende anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento rispetto ai quali è stato interdetto l'accesso.

Le modifiche apportate ai numeri 2), 3) e 4) costituiscono un adeguamento di drafting normativo.

In ultimo, viene riformulato il comma 6, concernente la sanzione da comminarsi per le ipotesi di violazione del divieto di accesso prescrivendo che la pena ivi prevista debba essere applicata sia per la trasgressione del divieto di accesso (semplice e "aggravato") che per la violazione delle connesse prescrizioni; si prevede anche l'inasprimento del trattamento sanzionatorio (reclusione da sei mesi a due anni e multa da 8.000 a 20.000 euro).

L'articolo 10 prevede che l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione, di cui all'art. 14, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269 ("Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù"), forma un elenco costantemente aggiornato dei siti web che, sulla base di elementi oggettivi, devono ritenersi utilizzati per l'effettuazione sulla rete internet di uno o più reati di cui al Titolo VIII del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico.

L'organo per la sicurezza delle telecomunicazioni, ferme restando le iniziative e le determinazioni dell'Autorità giudiziaria, su richiesta della Direzione centrale dei Servizi antidroga del Dipartimento della pubblica sicurezza, inserisce nel citato elenco, costantemente aggiornato, i siti web utilizzati per la commissione di uno o più reati previsti dal Titolo VIII del predetto d.P.R. 309/1990, notificandolo ai fornitori di connettività alla rete internet (cd. provider) così da impedirne l'accesso ai suindicati siti web.

A garanzia dell'obbligo, gravante sui predetti fornitori di rete, di inibire entro sette giorni l'accesso ai siti segnalati dai competenti organi di polizia, come previsto dal **comma 2**, è posta una sanzione amministrativa pecuniaria, alla cui irrogazione provvede il Ministero dello sviluppo economico,

tramite gli Ispettorati Territoriali, trattandosi di operatori del settore dei servizi di comunicazione elettronica (**comma 3**).

Si stabilisce, infine, al **comma 4**, che con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e quello dello sviluppo economico, i proventi delle sanzioni introdotte dal precedente comma 3, vengano riassegnate, stabilendone la ripartizione, ai competenti ministeri in capo ai quali incombono le competenze nella specifica materia.

L'articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 12 disciplina l'entrata in vigore del decreto.

RELAZIONE TECNICA

Ai fini dell'analisi tecnico-finanziaria, occorre considerare che l'intervento normativo risponde, da un lato, all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018 e di promulgazione della legge n. 77/2019, che ha convertito il citato decreto-legge n. 53/2019, in connessione con il pieno adeguamento alle norme di diritto internazionale rilevante e, dall'altro, all'esigenza di adottare opportuni interventi emendativi ritenuti indifferibili a seguito della prima esperienza attuativa del complesso normativo sopra indicato. Secondo tale linea direttrice, è posta particolare attenzione alla coerenza tra le disposizioni legislative interne in materia di procedura per il riconoscimento della protezione internazionale e le norme della direttiva procedure (rifusione) (Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013). Sono poi dettate disposizioni in materia penale.

In ragione di quanto sopra, la ratio degli interventi adottati è prevalentemente ordinamentale, andando ad incidere sulla qualificazione e sulle procedure relative a diritti umani fondamentali.

Alla luce della predetta impostazione, si analizzano, di seguito, le norme che compongono il provvedimento ed i rispettivi presumibili effetti finanziari. Per chiarezza espositiva, si esaminano dapprima le disposizioni che non hanno riflessi finanziari e successivamente le norme che comportano modificazioni negli oneri a carico della finanza pubblica.

A. DISPOSIZIONI DI CARATTERE MERAMENTE ORDINAMENTALE

L'articolo 1 detta disposizioni in materia di permessi di soggiorno e controlli di frontiera.

Il comma 1, lettera a) reintroduce la formula del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato in materia di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno. La lettera b) individua specifiche tipologie di permessi di soggiorno per le quali è ammessa la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti.

Le lettere c) e d) dispongono l'abrogazione dell'art. 11, comma 1-ter e dell'art. 12, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di limitazione e divieto del transito o della sosta delle navi mercantili nel mare territoriale.

La lettera e), n. 1) è intesa a disciplinare i requisiti per il riconoscimento della protezione complementare per il rischio di violazione del divieto di tortura o di trattamenti inumani o degradanti nonché per il rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare. Il n. 2) disciplina aspetti del procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e del relativo contenuto. Analogamente, il n. 3) si occupa di precisare i requisiti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per cure mediche, di cui all'art. 19, comma 2, lettera d-bis, D.L.vo 286/1998.

La lettera f) nn.1 e 2), si occupa di requisiti e contenuti del permesso di soggiorno per calamità, di cui all'art. 20-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

La lettera g) disciplina le condizioni di convertibilità del permesso di soggiorno per ricerca scientifica in motivi di lavoro.

La lettera h) si occupa del procedimento di conversione del permesso di soggiorno per minore età, al compimento della maggiore età, per motivi di studio o lavoro, disciplinando le conseguenze della mancata emissione, nei tempi previsti, del parere obbligatorio del Ministero del lavoro.

La lettera i) introduce la possibilità di svolgere attività lavorativa in favore degli stranieri titolari di permesso di soggiorno per cure mediche, rilasciato ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Tutte le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, hanno contenuto meramente ordinamentale, senza oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2** rivisita l'intera materia della limitazione o divieto di transito di navi nel mare territoriale. Qualora ricorrano motivi di ordine e sicurezza pubblica o legati a violazione delle leggi sull'immigrazione, il Ministro dell'interno adotta il provvedimento di concerto con il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Non ricadono nella precedente previsione le operazioni di soccorso, immediatamente comunicate alle autorità italiane ed alle autorità dello Stato di bandiera e condotte nel rispetto delle pertinenti norme di diritto internazionale e delle indicazioni del competente centro di coordinamento dei soccorsi in mare.

Il comma 2 reca altresì la disciplina sanzionatoria penale per il caso della violazione dei provvedimenti limitativi della navigazione connessi a motivi di ordine e sicurezza pubblica o legati a violazione delle leggi sull'immigrazione.

Anche le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, hanno carattere esclusivamente ordinamentale e non introducono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2 detta disposizioni in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale.

Il comma 1, lettere a), b), c) e d) riorganizza la disciplina dei procedimenti amministrativi prioritari e accelerati per il riconoscimento della protezione internazionale.

La lettera e), n. 1) sopprime la previsione della procedura immediata, introdotta dal D.L. 113/2018, per i casi di richiedenti condannati o sottoposti a procedimento penale per reati che integrano una causa di esclusione della protezione internazionale. Il n. 2) stabilisce una durata biennale per il permesso di soggiorno per protezione speciale, in luogo della scadenza annuale precedentemente prevista. Il n. 3 è norma di raccordo con la disposizione di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), relativa alla convertibilità dei permessi di soggiorno in motivi di lavoro. Il n. 4 attribuisce alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale la competenza a valutare la sussistenza dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis). Il n. 5 prevede che, qualora la domanda di protezione internazionale non sia accolta ma emergano nel corso del procedimento per il riconoscimento i presupposti affinché il richiedente familiare del minore rimanga sul territorio nazionale, per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico ed alla salute del minore, ai sensi dell'art. 31 comma 3 del testo unico, la Commissione territoriale informa il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti conseguenti.

La lettera f) si occupa di disposizioni in materia di proposizione di ricorsi giurisdizionali avverso la decisione amministrativa in materia di protezione internazionale.

Tutte le disposizioni dell'articolo 2 hanno contenuto meramente ordinamentale.

L'articolo 3 si occupa della disciplina del trattenimento degli stranieri per i quali occorra eseguire provvedimenti di espulsione o di respingimento e di iscrizione anagrafica.

Il **comma 1**, stabilisce norme di maggiore garanzia per le persone sottoposte a trattenimento. In particolare, la **lettera a)** si occupa degli stranieri condotti in appositi punti di crisi prevedendo che siano tempestivamente informati dei diritti e delle facoltà connessi al procedimento di convalida dell'eventuale decreto di trattenimento, in una lingua conosciuta o in una lingua veicolare. La **lettera b)** si occupa dello straniero trattenuto in strutture e locali idonei, diversi dai centri di permanenza per il rimpatrio (CPR). La norma prevede che al predetto siano riconosciuti i medesimi diritti garantiti alla persona trattenuta nel CPR. La disposizione esplicita principi già insiti nella legislazione vigente.

La **lettera c), n. 1)** proceduralizza l'attività diretta ad individuare il centro per il rimpatrio. Il **n. 2)** stabilisce criteri di priorità per l'individuazione delle persone da trattenere nei centri di permanenza per il rimpatrio mentre il **n. 3** prevede la riduzione dei tempi massimi di trattenimento da centottanta a novanta giorni, prorogabili di ulteriori trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri.

Le predette disposizioni in materia di trattenimento hanno contenuto meramente ordinamentale, senza oneri nuovi o aggiuntivi per la finanza pubblica

Il **comma 2, lettera a)** regola il diritto all'iscrizione anagrafica per i richiedenti protezione internazionale cui sia stato rilasciato il permesso di soggiorno o la ricevuta della richiesta, a seguito della sentenza della Corte costituzionale, n. 186/2020 che ha annullato l'art. 13 del D.L. 113/2018 che aveva abrogato le norme previgenti in materia. Per i suddetti stranieri, è previsto, tra l'altro, il rilascio di una carta d'identità di validità limitata al territorio nazionale e della durata di tre anni. Gli oneri per il rilascio della carta d'identità sono a carico del richiedente, come stabilito ai sensi dell'art. 7-*viciester*, D.L. 7/2005, nella misura determinata con decreto del Ministro dell'economia e finanze del 25 maggio 2016.

Il **comma 2, lettere b) e c)** stabilisce alcune condizioni per il trattenimento dei richiedenti protezione internazionale e determina la durata massima della misura. Si tratta di disposizioni di carattere meramente ordinamentale. In particolare, il comma 2, lettera b), di modifica dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, introduce ulteriori ipotesi in cui il questore può disporre il trattenimento del richiedente protezione internazionale nei centri di permanenza temporanea (CPR), fermo restando il numero massimo di posti disponibili nelle strutture a ciò deputate. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

I costi di gestione dei CPR gravano sul capitolo 2351 pg 10 "Spese per la gestione dei centri di permanenza per i rimpatri" della Tabella 8, missione 27, Programma 2, azione 2, CDR 4, che presenta al 5 agosto 2020 la seguente disponibilità :

DATI DI BILANCIO CAPITOLO 2351 piano gestionale 10				DATI DI BILANCIO CAPITOLO 2351 pg. 10	
				ANNO 2021	ANNO 2022
Situazione di competenza anno 2020				competenza	competenza
Legge di Bilancio 2020	18.220.090,00	Totale stanziamenti definitivi	18.220.090,00	18.220.090,00	18.220.090,00
Variazioni definitive	0,00				
Disponibilità di Competenza alla data del 31/8/2020	5.173.928,51				
Situazione di cassa anno 2020				cassa	cassa
Legge di Bilancio 2020	18.220.090,00	Totale stanziamenti definitivi	18.220.090,00	18.220.090,00	18.220.090,00
Variazioni definitive	0,00				
Disponibilità di Cassa alla data del 31/8/2020	8.284.787,94				

Il comma 3, lettera a) esplicita la necessità che nei centri per il rimpatrio siano assicurati adeguati standard igienico-sanitari e abitativi. Si tratta di principio già insito nell'ordinamento legislativo e quindi senza riflessi sulla finanza pubblica.

La lettera b) istituisce uno specifico strumento di reclamo al Garante delle persone detenute o private della libertà personale avverso le condizioni di trattenimento. E' norma di carattere meramente ordinamentale.

Il comma 4, completa la previsione di cui al comma 3, lettera b), ed introduce, tra le competenze del Garante per le persone detenute o private della libertà personale, disciplinate dall'articolo 7, decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10, la formulazione di specifiche raccomandazioni all'Amministrazione interessata, qualora accerti la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti dai soggetti trattenuti. Anche in questo caso, si tratta di norma di carattere meramente ordinamentale che dettaglia le modalità di esercizio di funzioni già attribuite al Garante il quale, a norma dell'articolo 7, comma 5, lettera e), D.L. 146/2013, deve verificare il rispetto dei diritti delle persone trattenute.

L'articolo 4 opera una revisione del sistema complessivo di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei beneficiari di protezione.

In particolare, il comma 1, lettera a) reca una riscrittura dell'art. 8 D.L.vo 142/2015, che stabilisce i nuovi principi posti a fondamento del sistema di accoglienza. Si prevede, in particolare, che:

1. la prima assistenza sia svolta nei centri governativi;
2. l'accoglienza si effettui, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione, gestite dagli enti locali.

La lettera b), n. 1, incide sull'art. 9, D.L.vo 142/2015. Detta norma prevede che i centri governativi di prima accoglienza siano istituiti con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo la programmazione degli interventi definita dal Tavolo di coordinamento nazionale, istituito presso il Ministero dell'interno, ed i tavoli di coordinamento regionali, istituiti presso le prefetture dei capoluoghi di regione. Con la disposizione che si commenta, si prescrive che la predetta programmazione tenga conto anche delle esigenze di contenimento della capienza massima dei centri, allo scopo di conseguire una migliore gestione.

Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), n. 1 hanno contenuto meramente ordinamentale che non comportano oneri nuovi o aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Per le disposizioni di cui alla lettera b), n. 2) e alla lettera c) si fa rinvio alla sezione B, dedicata alle norme che modificano gli oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera d) reca una norma di coordinamento, riferita alla condizione dei richiedenti ospitati, per la prima assistenza, nei centri governativi straordinari.

La lettera e) ripristina la possibilità di avviare i richiedenti protezione internazionale a lavori di utilità sociale, eliminata dall'art 12, comma 2 lett. m) del D.L.113/2018.

Il comma 2 è dedicato agli interventi sul Sistema di accoglienza e integrazione (già SIPROIMI), effettuati intervenendo sull'art. 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

La lettera a) modifica l'intestazione dell'art. 1-*sexies*, ora "Sistema di accoglienza e integrazione".

La lettera b) riscrive il comma 1 dell'art. 1-*sexies* e prevede che nel Sistema di accoglienza e integrazione possono essere ospitati, nei limiti dei posti disponibili, oltre alle categorie di stranieri già accolti nel SIPROIMI, anche i richiedenti asilo, i titolari di protezione speciale (che non abbiano

compiuto atti che integrano cause di esclusione) e le persone che avevano avuto il riconoscimento della protezione umanitaria dalle commissioni nel periodo intermedio tra la previgente normativa ed il D.L. 113/2018 (casi speciali transitori). Possono inoltre essere accolti gli stranieri affidati dal Tribunale per i minorenni ai servizi sociali, al compimento della maggiore età (c.d. “proseguo amministrativo”).

La lettera c) prevede che il Sistema di accoglienza eroghi servizi di primo livello, cui accedono i richiedenti protezione internazionale e servizi di secondo livello, finalizzati all’integrazione, cui accedono le ulteriori categorie di beneficiari. Le disposizioni analitiche sui predetti servizi saranno prescritte con il decreto ministeriale che definisce le modalità d’accesso al Sistema (previsto all’art. 1-*sexies*, D.L. 416/1989). La distinzione di servizi deriva anche dalle osservazioni della Corte dei Conti (Deliberazione 7 marzo 2018) secondo le quali, si dovrebbe evitare di riconoscere un “diritto di permanenza indistinto” a tutti coloro che sbarcano in relazione al quale anche migranti senza titolo possono essere di fatto inseriti anche nei percorsi di formazione professionale, con oneri finanziari gravosi a carico del bilancio dello Stato.

La lettera d) reca una norma di coordinamento.

Le innovazioni contenute all’articolo 4, comma 2, non comportano nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica in quanto l’accoglienza nel Sistema di accoglienza e integrazione, che sostituisce il SIPROIMI, avviene nei limiti dei posti disponibili, in relazione ai progetti attivati dagli enti locali e ammessi a finanziamento dal Ministero dell’interno.

Le risorse occorrenti sono iscritte al capitolo 2352 “*Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo ed interventi connessi ivi compresi quelli attuati nelle materie in adesione a programmi e progetti dell’Unione europea anche in regime di cofinanziamento*”, della Tabella 8, missione 27, Programma 2, azione 2, CDR 4, che al 4 giugno 2020, presenta la seguente disponibilità:

DATI DI BILANCIO CAPITOLO 2352 piano gestionale 1				DATI DI BILANCIO CAPITOLO 2352 pg 1	
				ANNO 2021	ANNO 2022
Situazione di competenza anno 2020				competenza	competenza
Legge di Bilancio 2020	213.760.475,00	Totale stanziamenti definitivi	228.536.430,00	213.760.475,00	213.760.475,00
Variazioni definitive	14.775.955,00				
Disponibilità di Competenza alla data del 31/8/2020	124.366.468,70				
Situazione di cassa anno 2020				cassa	cassa
Legge di Bilancio 2020	213.760.475,00	Totale stanziamenti definitivi	228.536.430,00	213.760.475,00	213.760.475,00
Variazioni definitive	14.775.955,00				
Disponibilità di Cassa alla data del 31/8/2020	111.453.224,07				

DATI DI BILANCIO CAPITOLO 2352 piano gestionale 3				DATI DI BILANCIO CAPITOLO 2352 pg 3	
				ANNO 2021	ANNO 2022
Situazione di competenza anno 2020					
Legge di Bilancio 2020	190.500.000,00	Totale stanziamenti definitivi	190.500.000,00	competenza 190.500.000,00	competenza 190.500.000,00
Variazioni definitive	0,00				
Disponibilità di Competenza alla data del 31/8/2020	3.021.398,24				
Situazione di cassa anno 2020					
Legge di Bilancio 2020	190.500.000,00	Totale stanziamenti definitivi	190.500.000,00	cassa 190.500.000,00	cassa 190.500.000,00
Variazioni definitive	0,00				
Disponibilità di Cassa alla data del 31/8/2020	49.709,20				

Il **comma 3** riduce il termine massimo dei procedimenti per il riconoscimento della cittadinanza da 48 a 36 mesi. Il **comma 4** prevede che il nuovo termine si applica alle domande presentate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Il **comma 5** reca una norma di coordinamento con l'innovazione disposta dal comma 3. Le norme di cui ai suddetti commi 3, 4 e 5 hanno contenuto meramente ordinamentale.

L'articolo 5 prevede l'avvio di ulteriori progetti di integrazione, a beneficio delle persone in uscita dal SIPROIMI, da attivare in collaborazione con le Amministrazioni competenti, avvalendosi eventualmente anche di risorse europee all'uso dedicate. La norma definisce in modo più dettagliato i contenuti del Piano nazionale per l'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, quale strumento di programmazione, da attuare nei limiti delle risorse disponibili da parte delle amministrazioni interessate, già previsto dall'articolo 29, comma 3, del D.lgs.n. 251 del 207 e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 6 prevede che per i delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento all'interno dei centri e delle strutture, per i quali è previsto l'arresto obbligatorio e facoltativo, quando non è possibile procedere ad arresto per ragioni di ordine o sicurezza pubblica, è da considerarsi in flagranza colui il quale risulti autore del fatto, anche sulla scorta di documentazione video o fotografica. Per i sopra citati delitti si procede con giudizio direttissimo salvo la necessità di disporre speciali indagini. Si tratta di norma di carattere ordinamentale, senza riflessi di carattere finanziario.

L'articolo 7, infine, reca modifiche all'art. 131-bis del codice penale. Anche questa è una norma di carattere meramente ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 8 introduce modifiche all'art. 588 del codice penale con riflessi di carattere meramente ordinamentale. Per tale motivo non si determinano nuovi o maggiori oneri, in termine di spesa, sulla finanza pubblica.

L'articolo 9 modifica i criteri di applicabilità di provvedimenti, che già oggi possono essere adottati ai sensi degli articoli 13 e 13-bis del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, intervenendo, quindi, su un "meccanismo" già operativo sulla base del quadro normativo vigente.

Ne consegue che all'attuazione delle disposizioni in commento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente intervento normativo risulta pertanto insuscettibile di generare nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 10 mira a replicare - nel campo della lotta ai reati in materia di stupefacenti e, pertanto, con gli opportuni adeguamenti - il meccanismo di oscuramento dei siti *web* già attivo per il contrasto della pedopornografia *on line*, disciplinato dagli articoli 14-bis e seguenti della legge 3 agosto 1998, n. 269.

Pertanto, l'elenco dei siti *web* utilizzati per la commissione di reati in materia di stupefacenti sarà ospitato da una infrastruttura informatica già esistente e sufficientemente capiente (senza necessità di implementazioni suscettibili di ingenerare nuovi oneri).

Inoltre, risulta già operativo anche il canale di comunicazione con i fornitori di connettività alla rete internet (cd. *provider*) chiamati ad adempiere al connesso obbligo di filtraggio.

Da ciò deriva che l'attuazione della disposizione è assicurata con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e che, di conseguenza, non implica nuovi o maggiori aggravii per la finanza pubblica.

B. NORME CHE DETERMINANO MODIFICAZIONI NEGLI ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA.

L'art. 4, comma 1, lettera b) n. 2) introduce, all'art. 9, D.L.vo 142/2015, un comma 4-bis ai sensi del quale il richiedente, dopo avere espletato le operazioni preliminari di assistenza, è trasferito, nei limiti dei posti disponibili, alle strutture del Sistema di accoglienza.

La lettera c) interviene sull'art. 10, D.L.vo n. 142/2015 per affermare, anzitutto, la necessità che i centri governativi ordinari ed centri straordinari siano caratterizzati da adeguati standard igienico-sanitari. Si precisano, inoltre, le categorie di servizi che devono essere assicurate nelle predette strutture e si fa rinvio, per la disciplina di dettaglio, alle disposizioni analitiche del capitolato d'appalto. Si aggiunge che l'erogazione dei servizi potrà prevedere anche un'organizzazione su base territoriale che potrà dunque articolarsi, ad esempio, oltre che nei singoli centri di accoglienza, a livello comunale, sovracomunale o provinciale; si tratta di una disposizione che, sebbene non quantificabile a priori quanto agli effetti finanziari, può indurre effetti di risparmio per la concentrazione di alcuni servizi.

Le disposizioni di cui alla lettera b), n. 2 e lettera c) hanno ricadute finanziarie relative, nello specifico, ai servizi aggiuntivi nei centri governativi di cui agli artt. 9 e 11, D.L.vo 142/2015 ed al minore periodo di accoglienza dei richiedenti protezione negli stessi centri, che si esaminano, di seguito in dettaglio:

1. Servizi aggiuntivi nei centri governativi di cui agli articoli 9 e 11, D.L.vo 142/2015.

Il testo del decreto-legge prevede che nei centri governativi di accoglienza siano erogati, oltre ai servizi già in essere, la somministrazione di corsi di lingua italiana, i servizi di orientamento al territorio e **l'assistenza psicologica che si aggiunge all'assistenza sociale già assicurata nei medesimi centri**.

L'analisi dei costi del SIPROIMI, ove i servizi in questione già vengono erogati, induce a ritenere che essi valgano il 7% del costo pro-die pro-capite complessivo del suddetto Sistema, con esclusione dei costi relativi ai minori non accompagnati. Quindi il costo dei servizi in questione può essere così definito:

COSTO CORSI LINGUA ITALIANO, ORIENTAMENTO AL TERRITORIO E ASSISTENZA PSICOLOGICA = Costo pro-die pro-capite SIPROIMI * 7/100 = € 40,80 * 7/100 = € 2,86

Detto dato deve ora essere moltiplicato per la media attesa degli ospiti giornalieri nei centri governativi di accoglienza che, prendendo a parametro i dati del 2019, risulta essere pari a 83.226.

Pertanto, il costo complessivo dei servizi aggiuntivi previsti dal decreto-legge sono così determinati:

COSTO SERVIZI AGGIUNTIVI SU BASE ANNUA=costo servizi aggiuntivi pro-capite pro-die*media attesa ospiti al giorno*365 (giorni dell'anno)= € 2,86 *83.226*365=€ 86.879.621,4.

2. Riduzione dei costi per l'applicazione della norma sui richiedenti nel SAI.

Il decreto-legge prevede che il richiedente protezione, dopo aver svolto le operazioni di identificazione, di avvio della domanda di protezione e di accertamento delle condizioni di salute, sia avviato, nei limiti dei posti disponibili, alle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI).

Ciò comporterà che, per quell'aliquota di richiedenti che potrà essere trasferita al nuovo Sistema, la permanenza nei centri governativi, ordinari o di emergenza, sarà ridotta. Tale riduzione di tempi determinerà una riduzione dei costi complessivi dei centri governativi, calcolati su base pro-capite pro-die. Peraltro, non vi sarà un aggravio di spesa per il Sistema di accoglienza ed integrazione in quanto i richiedenti asilo saranno accolti nelle strutture in questione solo nel limite dei posti disponibili e quindi a risorse finanziarie invariate.

Per potere stimare l'incidenza di tale risparmio, occorre tenere conto dei seguenti elementi:

1. tempi medi di permanenza dei richiedenti nei centri governativi nel biennio 2018/2019, pari a 316, sulla base di quanto registrato dalle prefetture sul Sistema informatico di Gestione dell'accoglienza (SGA), relativamente al periodo 1 gennaio 2018- 31 dicembre 2018.
2. tempi medi per l'espletamento delle operazioni preliminari al trasferimento alle strutture del SAI (identificazione, verbalizzazione domanda, verifica situazioni di vulnerabilità), che risultano essere di 30 giorni;
3. media dei posti finanziati e non utilizzati nel SIPROIMI (cui succede il SAI) nel biennio 2018/2019, pari a 8.761;
4. costo pro-capite pro-die di un ospite nei centri governativi, pari a € 26,70, cui vanno aggiunti € 2,86 quale costo dei servizi aggiuntivi così come sopra determinati, per un totale di € 29,56.

Nell'elaborazione non si tiene conto dei dati 2020 su cui incidono le norme eccezionali varate per fronteggiare l'epidemia da COVID-19.

In relazione a quanto sopra, il risparmio si può stimare secondo la formula seguente:

RISPARMIO COSTI CENTRI GOVERNATIVI PER INVIO RICHIEDENTI IN SAI=posti disponibili in SIPROIMI*(tempi di permanenza richiedenti in centri governativi-tempi di espletamento operazioni preliminari al trasferimento)*costo pro-capite pro-die= 8.761*(316-30)*€ 29,56= 8.761*286* € 29,56= € 74.066.895,76.

Le norme di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c) generano, dunque, maggiori oneri relativi ai servizi aggiuntivi che dovranno essere resi a favore dei richiedenti asilo (corsi di lingua italiana, orientamento al territorio e assistenza psicologica), per un totale annuo di € 86.879.621,4 e risparmi derivanti dal minor periodo di permanenza dei richiedenti nei centri governativi di accoglienza, per un totale di € 74.066.895,76, con un saldo netto di - € 12.812.725,64.

Entrambe le disposizioni sopra commentate producono gli effetti cennati sul capitolo 2351, pg 2, "Spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari. Spese per interventi a carattere assistenziale, anche al di fuori dei centri, spese per studi e progetti finalizzati all'ottimizzazione ed omogenizzazione delle spese di gestione", di cui di seguito si illustrano i dati di competenza e cassa, **che dimostra sufficiente capienza.**

DATI DI BILANCIO CAPITOLO 2351 piano gestionale 2			
Situazione di competenza anno 2020			
Legge di Bilancio 2020	1.165.900.000,00	Totale stanziamenti definitivi	1.130.900.000,00
Variazioni definitive	- 35.000.000,00		
Disponibilità di Competenza alla data del 31/8/2020	706.855.257,64		
Situazione di cassa anno 2020			
Legge di Bilancio 2020	1.165.900.000,00	Totale stanziamenti definitivi	1.103.627.137,54
Variazioni definitive	- 62.272.862,46		
Disponibilità di Cassa alla data del 31/8/2020	279.788.194,92		

DATI DI BILANCIO CAPITOLO 2351 pg. 2	
ANNO 2021	ANNO 2022
competenza	competenza
1.050.000.000,00	1.050.000.000,00
cassa	cassa
1.050.000.000,00	1.050.000.000,00

Infatti, ipotizzando di dover accogliere nelle strutture di prima accoglienza 83.226 ospiti, secondo i dati sopra riportati, ad un costo di € 29,56 al giorno (calcolato tenendo conto dei servizi aggiuntivi determinati dalle norme in commento) per 365 giorni, avremo una spesa complessiva di € 897.958.604,4. A tale importo occorre detrarre il risparmio generato dal trasferimento nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), sopra determinato in € 74.066.895,76, per un costo complessivo finale stimato in € 823.891.708,64, inferiore agli stanziamenti previsti per gli anni 2021 e 2022.

Nessun effetto si riverbera sul capitolo 2352 *“Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo ed interventi connessi ivi compresi quelli attuati nelle materie in adesione a programmi e progetti dell’Unione europea anche in regime di cofinanziamento”* in quanto l’accoglienza nel Sistema di accoglienza e integrazione, che sostituisce il SIPROIMI, avviene nei limiti dei posti disponibili, in relazione ai progetti attivati dagli enti locali e ammessi a finanziamento dal Ministero dell’interno.